



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

pagina 1/3

P R E - M E S S A

Le condizioni generali di vendita del Sindacato Generale della

Ordine aperto:

Traducendosi con delle richieste di consegna periodiche o cadenzate, può essere concluso solo per una durata limitata convenuta tra il fornitore ed il cliente.

Validità dei prezzi:

I prezzi sono bloccati per un mese o per il periodo fissato sulla ricevuta d'ordine. Per quanto riguarda i prodotti su preventivo e le fabbricazioni speciali, i prezzi sono riaggiornabili in corso d'esecuzione degli ordini, in funzione delle variazioni di costo dei vari parametri costitutivi del prezzo. Quando il cliente fornisce l'utensile, i prezzi diventano definiti solo dopo l'accettazione dei pezzi di prova.

Articolo 3 - RISOLUZIONE D'ORDINE

Il cliente che annulla tutto o parte del proprio ordine o che ne postone la data di consegna, senza che ci sia alcuna responsabilità del fornitore, è tenuto a indennizzare questi per la totalità delle spese sostenute (spese di progettazione, utensili, "materie", ecc ...) alla data del ricevimento dell'avviso del cliente, salve ed impregiudicate le conseguenze dirette ed indirette eventuali che dovrà sostenere il fornitore, in seguito a tale decisione.

All'occorrenza, il fornitore potrà, a sua scelta, constatare la risoluzione della vendita di pieno diritto per colpa del cliente, con semplice lettera raccomandata nel seguente caso:

- inadempimento di uno o più dei suoi obblighi,
- riassetamento o liquidazione giudiziaria del cliente.

Articolo 4 - STUDI, PROGETTI, PROTOTIPI, DOCUMENTI

Gli studi, i progetti, i prototipi ed i documenti interessati, realizzati dal fornitore e consegnati al cliente restano di proprietà del fornitore. Non possono essere utilizzati, riprodotti o comunicati a terzi senza la sua autorizzazione scritta. Non potranno essere oggetto di un deposito di brevetto o di modello ad esclusione di sé stesso.

Articolo 5* - UTENSILI, MOLE, ATTREZZATURE SPECIFICHE

Prezzo dell'utensile:

Il prezzo dell'utensile realizzato o subappaltato non comprende la proprietà intellettuale del fornitore su tale utensile, vale a dire l'apporto delle sue competenze o dei suoi brevetti per il relativo studio, realizzazione e messa a punto.

Lo stesso vale per gli eventuali adattamenti che il fornitore effettua sull'utensile fornito dal cliente per assicurare la buona esecuzione dei pezzi.

Indennizzi per ritiro dell'utensile:

Nel caso in cui il cliente desiderasse ritirare l'utensile, questi si impegna a pagare, a titolo di risarcimento, un indennizzo per spese di studi e di messa a punto. Questo indennizzo sarà equivalente alla fattura d'origine.

Attrezzature specifiche:

In caso di fabbricazione speciale che necessiti l'acquisto di un materiale specifico, se un ordine di pezzi è annullato, sarà dovuto un indennizzo complementare, che rappresenti il prezzo di costo del materiale specifico alla data del pagamento dell'indennizzo.

Pagamento degli utensili e dei prototipi:

Il pagamento degli utensili e dei prototipi si effettua come minimo: 1/3 all'ordine con assegno su fattura proforma ed il saldo alla consegna dei pezzi all'accettazione, con tratta, effetto all'ordine, a 30 giorni il 10 del mese successivo.

Modifica degli utensili:

Qualunque modifica d'utensile richiesta dal cliente sarà oggetto di preventivo e potrà essere eseguita solo su ordine definitivo.

Articolo 6 - PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE

Nel caso in cui il fornitore intervenga in qualità di artigiano, il cliente consegnerà o farà consegnare, a proprie spese e rischi e tenendo conto di un calo di almeno il 5%, i prodotti necessari e conformi all'esecuzione dell'ordine. Le merci saranno consegnate tenendo conto dei termini e dei rischi normali di fabbricazione del fornitore.

Articolo 7 - GARANZIA

Garanzia quantità consegnate:

In caso di fabbricazione speciale, il fornitore si riserva il diritto di consegnare e di fatturare a concorrenza del 10% in più o in meno delle quantità previste nel contratto salvo diversa stipula nel capitolato d'oneri accettato da lui.

Qualunque reclamo sulle quantità consegnate dovrà essere formulato entro un termine di 8 giorni a partire dalla data di ricevimento della merce.

Garanzia qualità:

Quando si tratta di prodotti di serie, e salvo stipule specifiche precisate al momento dell'ordine, pesi, dimensioni, capacità e altre informazioni che compaiono nei cataloghi, prospetti, circolari, ecc ... del fornitore sono dati a titolo semplicemente indicativo.

.../...

Fabbricazione dei Prodotti in Gomma depositate presso il Tribunale di Commercio di Parigi il 2 aprile 1998 si applicano a tutte le transazioni effettuate dalla nostra impresa.

La registrazione di un ordine comporta la loro accettazione da parte del cliente, nonostante qualunque clausola contraria presente nelle proprie condizioni d'acquisto e salvo contratto specifico che stipuli espressamente i punti sui quali il fornitore accetta una deroga.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

I termini qui di seguito utilizzati avranno il seguente significato:

"Fornitore" indica qualunque persona fisica o giuridica che fabbrica o/e commercializza dei pezzi in gomma.

"Cliente" indica qualunque persona fisica o giuridica che utilizza tali pezzi per la sua attività professionale o qualunque rivenditore o distributore di questi.

"Pezzo" indica qualunque prodotto fabbricato e/o commercializzato dal fornitore

"Materie" indica qualunque materia prima, mélange, o prodotto semilavorato (foglio, lastre...) che serva alla fabbricazione di pezzi.

"Prodotti" indica qualunque prodotto o componente, utilizzato o fornito dal cliente.

"Ordine" indica qualunque ordine emesso dal Cliente. Questo termine comprende qualunque ordine, aperto o chiuso, che comporti una o più consegne.

Articolo 2 - OFFERTE, SCONTI DI PREZZO, ORDINI

Validità e durata dell'offerta:

È valida soltanto un'offerta scritta da parte del fornitore e questa lo impegna solo per una durata di UN MESE salvo diversa durata precisa dell'offerta.

Ordine:

Qualunque ordine inviato direttamente o mediante rappresentanti, impegna il fornitore solo se è confermato da lui ed esclusivamente secondo i termini della sua conferma. L'assenza di risposta entro 48 ore alla conferma d'ordine implica l'accettazione integrale da parte dei clienti delle condizioni generali di vendita sulle quali il fornitore si è esclusivamente impegnato.





.../...

Quando si tratta di prodotti su preventivo, i prodotti sono garantiti come conformi alle specifiche presenti nel capitolato d'oneri o, in mancanza, nell'ordine e accettate dal fornitore.

In caso di reclamo del cliente sui pezzi consegnati, il fornitore si riserva il diritto di esaminarli sul posto.

Una disputa su una consegna o su una parte di consegna non può comportare il rifiuto del pagamento delle consegne esenti da contestazione.

Quando i pezzi forniti sono incorporati in un insieme, dal cliente o terzi, questi sono i soli responsabili dell'adeguamento dei pezzi a loro uso.

Qualunque difetto di progettazione, montaggio, ecc ... comporta la cessazione della garanzia del fornitore. Il fornitore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di uso del pezzo diverso da quello previsto per il suo uso normale.

Nessuna merce potrà essere restituita senza il consenso preventivo del fornitore. In questo caso, le merci dovranno essere restituite come stanno correttamente imballate a spese del cliente. Quando è specificato all'ordine che i prodotti sono destinati al contatto alimentare, il fornitore si impegna a utilizzare solo delle materie conformi alla regolamentazione in vigore, garantite per tale uso dai propri fornitori.

La garanzia del fornitore consiste, dopo consenso da parte del cliente :

- nell'accreditare al cliente il valore dei pezzi riconosciuti non conformi ai piani e alle prescrizioni del capitolato d'oneri contrattuale o ai pezzi-tipo accettati da lui,
- o nel sostituire questi gratuitamente,
- o nel procedere o fare procedere all'occorrenza alla loro messa in conformità.

I pezzi che il fornitore sostituisce sono oggetto di una nota di credito, i pezzi di sostituzione sono fatturati allo stesso prezzo dei pezzi sostituiti.

In caso di messa in conformità, questa è realizzata secondo delle modalità decise e/o accettate dal cliente. Il fornitore se ne assume il costo se si incarica di effettuarlo o deve dare il suo consenso preventivo se il cliente decide di realizzarla per un prezzo che gli avrà fatto conoscere.

La sostituzione o la messa in conformità dei pezzi, fatti con accordo tra il fornitore ed il cliente, non possono avere come effetto di modificare il regime di garanzia.

I pezzi per i quali il cliente ha ottenuto una nota di credito, la sostituzione o la messa in conformità da parte del fornitore, salvo accordo contrario, dovranno essere restituiti a questi porto assegnato, il fornitore si riserva la scelta del trasportatore.

Pena la decadenza del diritto alla garanzia precedentemente definita, il cliente è tenuto a denunciare per iscritto le non

conformità sin dalla loro scoperta e di chiedere esplicitamente la sostituzione o la messa in conformità dei pezzi in causa entro il termine massimo, a partire dalla consegna di:

- 10 giorni per le non conformità apparenti,
- 6 mesi per le altre non conformità, questo termine è ridotto a 1 mese per le fabbricazioni di serie.

Alla scadenza di tali termini, non si accetta più nessun reclamo.

Qualunque messa in conformità di pezzi realizzata dal cliente senza il consenso del fornitore su sua iniziativa e a proprie spese, comporta la perdita del diritto alla garanzia.

La garanzia non copre in nessun caso:

- i danni causati da un pezzo difettoso, nel corso del suo utilizzo, se il cliente creatore ha commesso l'errore di metterlo in esercizio senza aver proceduto o aver fatto procedere a tutti i controlli e alle prove che necessitavano la relativa progettazione, utilizzo e risultato industriale ricercato;
- le spese delle operazioni che subiscono eventualmente i pezzi prima della loro messa in esercizio;
- le spese di montaggio, smontaggio e di ritiro dalla circolazione di questi pezzi da parte del cliente ;
- e in modo generale nessun altro danno salvo errore professionale grave del fornitore.

Articolo 8 - CONTROLLI E PROVE

Quando il cliente si assume l'intera responsabilità della progettazione dei pezzi in funzione del risultato industriale che ricerca e che è il solo a conoscere con precisione, decide di conseguenza al capitolato d'oneri che fissa le specifiche chiamate a definire, sotto tutti i loro aspetti, i pezzi da realizzare, come anche la natura e le modalità delle ispezioni, controlli e prove imposte per il loro collaudo d'accettazione.

L'accettazione da parte del cliente di proposte che mirano ad un miglioramento qualunque del capitolato d'oneri o di una modifica del disegno dei pezzi, non può in nessun modo tradursi con un trasferimento di responsabilità, la progettazione resta in questo caso a carico esclusivo del cliente.

In tutti i casi e anche in assenza di collaudo d'accettazione, la natura e l'ampiezza dei controlli e prove necessari, le norme, come anche le tolleranze di ogni natura, devono essere precisate nei piani e nel capitolato d'oneri obbligatoriamente allegati dal cliente alla sua richiesta d'offerta e confermati nel contratto concordato tra il fornitore ed il cliente.

I controlli e le prove richiesti dal cliente possono essere effettuati su sua richiesta dal fornitore o da un laboratorio o da organismo terzo. Questo deve essere precisato al più tardi alla conclusione del contratto, così come la natura, l'ampiezza ed il costo di questi controlli e prove.

Nei casi in cui è richiesto un collaudo d'accettazione, la sua ampiezza e le sue

condizioni si devono stabilire al più tardi alla conclusione del contratto. Salvo accordo contrario precisato nel contratto, il collaudo d'accettazione ha luogo presso il fornitore, a spese del cliente, al più tardi nella settimana successiva l'avviso di messa a disposizione per collaudo d'accettazione indirizzata dal fornitore al cliente o all'organismo incaricato di tale collaudo d'accettazione.

In caso di inadempienza per colpa del cliente o dell'organismo di controllo, i pezzi sono depositati dal fornitore a spese e rischi del cliente. Dopo una seconda notifica del fornitore rimasta senza esito entro i quindici giorni successivi al suo invio, l'attrezzatura è ritenuta accettata ed il fornitore è in diritto di fatturarla.

Potendo il principio e le modalità dei controlli non distruttivi essere definiti solo in funzione della progettazione dei pezzi, il cliente deve sempre precisare nella sua richiesta d'offerta e nel suo ordine i controlli decisi e le parti dei pezzi in cui devono essere eseguiti, questo per determinare in particolare le condizioni d'esercizio della garanzia definita.

In tutti i casi, questi controlli e collaudi d'accettazione sono effettuati nell'ambito di norme di riferimento, secondo le condizioni definite dai documenti e dal capitolato d'oneri, così come decisi dal cliente e accettati dal fornitore.

In mancanza di capitolato d'oneri riguardo i controlli e prove da fare sui pezzi, il fornitore effettua un semplice controllo visivo e dimensionale.

Il prezzo dei controlli e prove è generalmente distinto da quello dei pezzi ma può essergli incorporato dopo accordo tra il fornitore e il cliente. Questo prezzo tiene conto del costo dei lavori specifici necessari all'ottenimento delle condizioni indispensabili alla buona esecuzione di tali controlli, in particolare nel caso dei controlli non distruttivi.

Le fabbricazioni realizzate nell'ambito di un sistema d'Assicurazione Qualità impongono che questa condizione sia precisata dal cliente nella sua richiesta d'offerta e

nel suo ordine, il fornitore lo conferma dal canto suo nella sua offerta e nella sua accettazione d'ordine, questo salvo ed impregiudicate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9 - FORZA MAGGIORE

Tutti gli ordini registrati comportano una riserva che autorizza per il fornitore, la sospensione, senza indennizzo, degli impegni presi, nei seguenti casi: sciopero, lock out, incendio, intemperie e altri casi di forza maggiore che si presentino presso il fornitore come anche presso i suoi fornitori.

Articolo 10 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E ARTISTICA - PROPRIETA' INDUSTRIALE

In tutti i casi, il cliente garantisce il fornitore contro tutte le conseguenze delle azioni giudiziarie che potrebbero essergli

intentate in ragione dell'esecuzione di un ordine di pezzi coperti da dei diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati, o da un qualunque diritto privato.

Il trasferimento dei pezzi non comporta la cessione al cliente dei diritti di proprietà intellettuale o industriale del fornitore sui suoi studi di fabbricazione. Lo stesso dicasi per gli studi che il fornitore propone per migliorare la qualità o il prezzo di costo dei pezzi, con una modifica originale del capitolato d'onori. Il cliente, se le accetta, deve convenire con il fornitore delle condizioni del loro utilizzo nell'ambito dell'ordine. In nessun caso il cliente può disporre degli studi del fornitore per sé stesso, né divulgarli, senza avere espressamente acquisito la proprietà intellettuale.

La proprietà industriale e in particolare i brevetti del fornitore, i modelli e i marchi depositati, restano in tutti i casi sua esclusiva proprietà.

Il cliente autorizza, salvo divieto scritto, il fornitore a esporre in qualunque manifestazione come fiera, salone, esposizione e sui suoi documenti pubblicitari e commerciali, il pezzo che realizza.

Articolo 11 - TERMINE DI FABBRICAZIONE E DI CONSEGNA

I termini di consegna corrono a partire dalla data di conferma d'ordine da parte del fornitore e al più presto a partire dalla data alla quale tutti i documenti, attrezzature sono stati forniti dal cliente, che ha ottemperato ad ogni altra condizione preliminare la cui realizzazione gli compete, e in particolare il pagamento dell'utensile e il consenso sui campioni "BAT".

Il carattere obbligatorio del termine convenuto deve essere precisato nel contratto come anche la sua natura (data di messa a disposizione, data di presentazione per controllo o collaudo d'accettazione, data di consegna effettiva, ecc...). In mancanza di tali precisazioni, il termine è reputato indicativo.

Ogni modifica alle condizioni contrattuali di fornitura comporterà, su richiesta del fornitore, la fissazione di un nuovo termine.

I termini contrattuali sono prolungati su richiesta del fornitore o del cliente per qualunque causa indipendente dalla loro volontà e che abbiano posto il

richiedente di tale prolungamento nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi.

La parte inadempiente deve informare per iscritto l'altra di tale impossibilità non appena si verifici e l'una e l'altra devono quindi mettersi d'accordo immediatamente per convenire le disposizioni da prendere di conseguenza.

Articolo 12 - CONDIZIONI DI CONSEGNA E DI STOCCAGGIO

Salvo stipula contraria, i prezzi del fornitore si intendono merci in partenza dalla fabbrica, imballaggio non compreso.

Le merci sono consegnabili e fatturabili non appena sono terminate, salvo ordine aperto.

In caso di spedizione FRANCO, questa si intende con la via più economica; le spese supplementari per qualunque altra modalità di trasporto sono a carico del cliente. Le merci, anche spedite Franco, viaggiano sempre a rischio e pericolo del destinatario. In caso d'avaria, perdita o furto avvenuti nel corso del trasporto, o in caso di ritardo di consegna, spetta al destinatario esercitare ogni ricorso contro i trasportatori.

Ogni stoccaggio da parte del fornitore al di là di quanto è stato previsto nella conferma d'ordine comporterà una maggiorazione di prezzo della merce che deve ancora essere consegnata, del 2% al mese, che rappresenta le spese di stoccaggio e le spese finanziarie.

Articolo 13 - IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

Salvo stipula contraria del cliente, il fornitore è autorizzato a stampare sui pezzi, il nome, il logo o il numero dell'impresa nella misura in cui figurano preliminarmente sul visto si stampi.

Articolo 14* - CONDIZIONI DI PAGAMENTO TERMINE DI RIFERIMENTO

Le fatture sono pagabili alla sede sociale del fornitore; le cambiali e le lettere d'accettazione non fanno né novazione, né deroga a detto luogo di pagamento.

Il pagamento è ritenuto effettuato non appena il fornitore ha la piena disponibilità dei fondi, controparte della vendita. Si tratta o del momento in cui il conto bancario del fornitore è definitivamente accreditato, o di quello in cui è effettuato il pagamento in contanti.

Senza accordo preventivo tra il cliente e il fornitore, i pagamenti si effettuano netti, senza sconto, pronta cassa all'ordine contro emissione di una fattura.

Quando è stato convenuto un pagamento con tratta o titolo di pagamento, questi devono essere restituiti con accettazione entro un termine di otto giorni dal ricevimento.

Il giorno di riferimento a partire dal quale è

determinato il punto di partenza del pagamento è la consegna o la messa a disposizione della merce.

Il mancato pagamento di una fattura o di un titolo di pagamento alla scadenza fissata comporta l'esigibilità immediata di tutte le somme dovute come anche la riscossione di penali quando il versamento interviene oltre il termine fissato dalle presenti condizioni generali di vendita o oltre il termine fissato dalla fattura, quando la data di pagamento fissata su questa è posteriore al termine fissato dalle presenti condizioni generali di vendita. Ogni ritardo di pagamento renderà esigibili, dopo ingiunzione di pagamento indirizzata da EFJM, delle penali di mora. Il loro importo sarà calcolato con applicazione alle somme dovute di un tasso d'interesse pari a 1,5x il tasso d'interesse legale per giorno di ritardo, a partire dalla scadenza del termine di pagamento.

Articolo 15 - RISERVA DI PROPRIETA'

Ogni ordine trasmesso alla nostra società suppone l'accettazione da parte del cliente della clausola di riserva di proprietà conformemente alle disposizioni della legge n° 85-98 del 25 gennaio 1985, relativa alla riserva di proprietà: le merci fornite resteranno di proprietà del fornitore fino all'ultimo giorno del loro pagamento totale. Nel caso in cui il pagamento non si verificasse nel termine previsto, il fornitore si riserva il diritto di riprendere la cosa consegnata.

Articolo 16 - GIURISDIZIONE

In caso di contestazione, il Tribunale della sede sociale del fornitore è il solo competente, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità di difensori, e nonostante ogni clausola contraria presente nelle condizioni d'acquisto del cliente.

SYFAC

Syndicat Général de la Fabrication des Produits en Caoutchouc
Membre d'UCAPLAST
1 Square La Bruyère - 75009 PARIGI
Tel.: 01.42.82.10.22
Fax: 01.42.80.55.45

Edizione 1998 - Deposito effettuato all'ufficio degli usi professionali del Tribunale di Commercio di Parigi

Soltanto gli articoli segnati con * sono stati modificati da EFJM

